N. 01015/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2008, proposto da: Alessandro Corsi, rappresentato e difeso dagli avvocati Christian Lombardi e Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p. t., Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione prot. n. GDAP-0212575-2008 datata 20.6.2008 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione generale del Personale e della Formazione, con la quale è stata respinta l'istanza del ricorrente ex art. 42 bis del D.L.vo 26.3.2001 n. 151, finalizzata ad ottenere l'assegnazione temporanea alla Direzione Casa Circondariale di Cassino;

di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 9971 datata 28.6.2008 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale di Cassino.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/07/2009 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

- 1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 22 ottobre 2008 e depositato il successivo 14 novembre, l'Agente Scelto Alessandro Corsi in servizio presso la Casa Circondariale "Lo Russo e Cotugno" di Torino dal 5.6.1997, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in risposta alla istanza inoltrata dal ricorrente per l'assegnazione alla casa Circondariale di Cassino ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. 151/2001, ha comunicato il rigetto della stessa motivando con l'esigenza di non compromettere la funzionalità della Sede di Torino in cui si registra una carenza di personale, mentre nella sede di Cassino la situazione dell'organico si presenta in termini di maggior favore.
- 2) A sostegno del gravame il ricorrente, peraltro già fruitore della descritta possibilità di assegnazione temporanea (ai sensi del D.P.R. n. 254/99) con scadenza al 10.9.2007, deduce censure di eccesso di potere e violazione di legge.

Afferma che le ragioni addotte a sostegno del descritto diniego sarebbero generiche e defatiganti, in quanto la dedotta carenza di personale della sede di Torino è determinata da numerosi distacchi e da numerose assegnazioni provvisorie concesse al personale penitenziario e recessiva rispetto alle gravi e documentate esigenze di assistenza alla figlia minore di anni tre (affetta da intolleranze alimentari e dermatiti), con la moglie residente a Roccasecca FR a causa del trasferimento d'ufficio per l'anno 2005/2006 quale insegnante di ruolo presso la scuola elementare Statale di Ciampino (RM);

Sotto altro profilo, l'Amministrazione avrebbe dato una giustificazione erronea nell'assumere la migliore situazione di dotazione organica della sede di Cassino, in quanto questa sarebbe colpita da un carenza di personale superiore a quella di Torino.

- 3) In data 8 gennaio 2009, si è costituito il Ministero della Giustizia.
- 4) Alla pubblica udienza del 23 luglio 2009, la causa è stata riservata per la decisione.
- 5) Il ricorso è infondato.
- 6) L'art. 42-bis del DLvo 151/2001 (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) stabilisce che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività

lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione".

- 7) Tanto premesso, osserva il Collegio che dalla norma richiamata emerge che l'assenso dell'Amministrazione in tema di assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti con figli minori fino a tre anni di età, non può che inserirsi nell'ottica della comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore tutelate dall'istituto de quo.
- 8) Come correttamente evidenziato dall'Amministrazione resistente, occorre cioè operare un "bilanciamento tra l'interesse del lavoratore a realizzare l'unità familiare e l'interesse dell'Amministrazione all'efficienza ed efficacia del servizio di pari rango costituzionale".
- 9) Pertanto, appare immune dalle censure dedotte la motivazione del provvedimento impugnato che, al contrario, è sufficientemente chiara ed esaustiva, laddove richiama una carenza di personale della sede di appartenenza del ricorrente (Torino) rispetto a quella dove lo stesso aspirerebbe ad essere assegnato (Cassino), con le conseguenti difficoltà operative che spiega l'Amministrazione resistente "sono state più volte segnalate".
- 10) Peraltro, come risulta dalla nota del 17 marzo 2008 prot. 123512-141, l'Amministrazione ha comunque accordato al ricorrente un periodo considerevole di distacco, con scadenza iniziale il 10.9.2007 ma prorogato fino al 10 aprile 2008.
- 11) Da quanto emerge dalla parte motiva del provvedimento sopra riportata, è chiaramente desumibile che le esigenze di servizio poste a fondamento del diniego sono adeguatamente esplicitate e sufficientemente motivate.
- 12) Sul punto la giurisprudenza ha spiegato che "la motivazione richiesta in presenza di un organico in surplus non può essere quella richiesta laddove l'organico tale non sia, poiché in tal caso la sufficienza della motivazione emerge dalla considerazione logica che se un certo organico è richiesto per assicurare il regolare svolgimento del servizio, la sua riduzione ne determina la compromissione; il che vale a dire, in altri termini, che se un certo numero di unità lavorative è sufficiente (e non eccessivo) per lo svolgimento dei compiti di ufficio, la mancanza di un dipendente rende l'organico insufficiente e giustifica gli effetti negativi sul regolare svolgimento del servizio, senza che a ciò sia necessario aggiungere altro sotto il profilo della esplicazioni delle ragioni giustificative" (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 12.5.2008 n. 249).
- 13) In conclusione, quindi il ricorso deve essere respinto, siccome destituito di giuridico fondamento.
- 14) Sussistono, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.1015/2008, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 01/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO